

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
747/2017/R/IDR**

**BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI
DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI**
Orientamenti finali

Documento per la consultazione

10 novembre 2017

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità illustra gli orientamenti finali, come dettagliati nello schema di provvedimento allegato, in relazione alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in condizioni di disagio economico sociale, nonché in merito alle modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico. Inoltre, nel presente documento, vengono approfondite, al fine di completare il quadro regolatorio in materia, alcune tematiche applicative emerse nella precedente fase di consultazione e, in particolare:

- le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in condizioni di disagio economico sociale;*
- le modalità di copertura dell'onere derivante dall'introduzione dell'agevolazione riconosciuta alle medesime utenze;*
- l'introduzione ovvero il mantenimento delle agevolazioni migliorative eventualmente riconosciute su base locale, su richiesta degli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti, unitamente alle modalità necessarie ad assicurarne la copertura;*
- le modalità applicative per la gestione del bonus sociale idrico, per quanto attiene, in particolare, alla fase di ammissione e verifica documentale;*
- gli obblighi di comunicazione posti in capo ai gestori di dati e informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico;*
- le modalità di gestione del bonus sociale idrico nel periodo cosiddetto "transitorio", di prima applicazione della disciplina in materia.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaATI@autorita.energia.it e consumatori@autorita.energia.it) entro il 4 dicembre 2017.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Unità Assetti e Innovazione Idrica
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Osservazioni in esito al documento per la consultazione 470/2017/R/IDR.....	6
3	Modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate.....	8
4	Modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze disagiate	12
5	Modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico	13
6	Modalità di registrazione e monitoraggio dei dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico	16
7	Prima applicazione della disciplina in materia di bonus sociale idrico	17

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR (di seguito: deliberazione 716/2016/R/IDR), l'Autorità ha integrato, rinnovandolo, il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR al fine di implementare la disciplina relativa al bonus sociale idrico a favore delle categorie di utenza in documentato stato di disagio economico sociale, anche in forza delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con la legge 221/2015 (c. d. Collegato Ambientale).
- 1.2 Nell'ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 470/2017/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i presupposti dell'intervento regolatorio nonché i primi orientamenti generali tesi alla definizione dei criteri e delle modalità operative per l'implementazione della disciplina relativa al bonus sociale idrico.
- 1.3 In particolare, l'Autorità, nell'intento di introdurre regole uniformi per l'intero territorio nazionale, ha illustrato i primi orientamenti relativamente alla definizione dei criteri necessari all'individuazione delle utenze domestiche residenti in documentato stato di disagio economico sociale, unitamente alle condizioni di ammissibilità per l'erogazione dell'agevolazione, legate al livello dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE).
- 1.4 Nell'ambito di tale intervento sono stati altresì presentati i primi orientamenti in merito alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere nonché quelli relativi alle modalità applicative per il riconoscimento dell'agevolazione medesima, prevedendo, in considerazione delle prassi riscontrate sul territorio nazionale, l'applicazione di ulteriori agevolazioni migliorative attualmente operanti su base locale. Nel citato documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato che la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale possa essere garantita implementando due meccanismi, eventualmente alternativi, uno dei quali operante a livello nazionale, mediante l'istituzione di una nuova componente tariffaria UI3, l'altro su base locale, mediante una rimodulazione della tariffa applicata alle utenze non agevolate.
- 1.5 Infine, sono stati illustrati i criteri e le modalità relativi alla definizione di idonei sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione, evidenziando l'opportunità di valorizzare, nella definizione delle modalità di accesso al bonus sociale idrico e di erogazione della compensazione, possibili sinergie operative con i meccanismi di tutela già attivi nel settore elettrico e gas.

Oggetto della consultazione

- 1.6 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali, come dettagliati nello schema di provvedimento allegato, in merito alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in condizioni di disagio economico sociale, nonché in relazione alle modalità applicative per il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale idrico. Al fine di completare il quadro regolatorio in materia, il documento approfondisce alcune tematiche applicative emerse nella precedente fase di consultazione e, in particolare:
- le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in condizioni di disagio economico sociale;
 - le modalità di copertura dell'onere derivante dall'introduzione dell'agevolazione riconosciuta alle medesime utenze;
 - l'introduzione ovvero il mantenimento delle agevolazioni migliorative eventualmente riconosciute su base locale, su richiesta degli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti, unitamente alle modalità necessarie ad assicurarne la copertura;
 - le modalità operative per la gestione del bonus sociale idrico, per quanto attiene, in particolare, alla fase di ammissione e successiva verifica dei requisiti previsti per l'ammissione alla compensazione;
 - gli obblighi di comunicazione posti in capo ai gestori, nonché le modalità di registrazione dei dati e delle informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati;
 - le modalità di gestione del bonus sociale idrico nel periodo cosiddetto "transitorio", di prima applicazione della disciplina in materia.
- 1.7 Gli orientamenti in materia di bonus sociale idrico, delineati a partire dall'esperienza e dalle disposizioni adottate per la regolazione e l'erogazione del bonus nei settori dell'energia elettrica e del gas, sono stati sviluppati al fine di tener conto di quanto disposto dalla normativa primaria, anche a seguito dell'adozione da parte del Governo del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*" (di seguito: d.lgs. 147/2017).

- 1.8 Lo schema di provvedimento allegato, sottoposto a consultazione, è articolato in tre Titoli, di cui:
- a) il Titolo I disciplina le disposizioni generali e, in particolare, le modalità previste per la determinazione e l'erogazione del bonus sociale idrico e del bonus integrativo definito su base locale;
 - b) il Titolo II disciplina le modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus, con particolare riferimento all'istituzione del meccanismo di perequazione operante su base nazionale;
 - c) il Titolo III prevede specifici obblighi di comunicazione in capo ai gestori, tenuti alla registrazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti in condizioni di disagio.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si hanno osservazioni di dettaglio sullo schema di provvedimento allegato? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi relativamente alle disposizioni in materia di bonus sociale idrico? Motivare la risposta.*

2 Osservazioni in esito al documento per la consultazione 470/2017/R/IDR

- 2.1 In risposta al sopra citato documento per la consultazione sono pervenuti diciotto contributi da parte di: *i)* Enti di governo dell'ambito e loro associazione; *ii)* Gestori e loro associazione e raggruppamenti; *iii)* Associazioni di consumatori. Hanno altresì risposto alla consultazione la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della regione Emilia Romagna e un soggetto privato.
- 2.2 Le osservazioni pervenute, pur evidenziando un generale apprezzamento rispetto all'impostazione illustrata, condividendone le finalità e gli obiettivi, hanno messo in luce alcune criticità riconducibili alle modalità applicative per l'erogazione dell'agevolazione alle utenze in condizioni di disagio economico sociale, segnalando altresì la necessità di raccordare le agevolazioni migliorative eventualmente operanti su base locale con le nuove modalità di definizione dell'articolazione tariffaria e del bonus sociale idrico. In particolare, dalle osservazioni pervenute emerge:

- in merito all'individuazione dei soggetti beneficiari del bonus sociale idrico, una generale condivisione della proposta di ricorrere ai medesimi criteri già previsti per i settori dei servizi energetici per la disciplina delle condizioni di disagio economico sociale¹;
- con riferimento alle modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale, una generale condivisione della proposta formulata alla luce delle previsioni recate dalla normativa primaria in materia;
- la condivisione da parte dell'Associazione degli Enti di governo dell'Ambito e di alcuni gestori dell'orientamento di continuare ad applicare le agevolazioni migliorative eventualmente operanti su base locale; la maggior parte dei soggetti rispondenti, tuttavia, pur condividendo in linea generale la proposta dell'Autorità, ha evidenziato la necessità di adeguare e coordinare le agevolazioni migliorative eventualmente operanti su base locale all'agevolazione nazionale e alle nuove modalità di definizione dell'articolazione tariffaria e del bonus sociale idrico, rappresentando altresì l'opportunità di approfondire le considerazioni relative alle modalità di finanziamento delle condizioni migliorative eventualmente ammesse; alcuni gestori hanno evidenziato la necessità di prevedere un unico bonus nazionale omogeneizzando le agevolazioni sul territorio nazionale;
- l'opportunità di ricorrere al meccanismo perequativo operante su base nazionale per assicurare la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico alle utenze disagiate e al meccanismo operante su base locale per garantire la copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dagli Enti di governo dell'Ambito;
- in merito alle modalità applicative per l'erogazione dell'agevolazione alle utenze in condizioni di disagio economico, per quanto concerne il ruolo previsto per i gestori nella fasi di ammissione ed erogazione, la non condivisione (da parte dei gestori, ma anche delle Associazioni dei consumatori) circa l'orientamento di attribuire i compiti di validazione e ammissione delle domande in capo ai gestori per le motivazioni così riassumibili:
 - a. il gestore non ha le competenze per effettuare le verifiche documentali necessarie per concedere l'agevolazione;

¹ In attuazione delle disposizioni legislative che impongono coerenza con gli altri settori regolati, l'Autorità ha prospettato che gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale siano, in coerenza con quanto previsto nei settori dei servizi energetici, i nuclei familiari con ISEE fino a 8.107,5 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico.

- b. questa attività in capo ai gestori comporterebbe investimenti rilevanti, finalizzati all'implementazione di sportelli e sistemi informativi dedicati, rafforzamento del *customer care* per gestire reclami e contenzioso, e tempi lunghi per la verifica dei requisiti di ammissibilità, non essendo il gestore in possesso delle informazioni per effettuare i controlli.
- 2.3 La quasi totalità dei soggetti rispondenti alla consultazione, tra cui le Associazioni dei consumatori, ha dichiarato di preferire l'utilizzo del sistema SGAtè anche per il settore idrico. Le motivazioni addotte riguardano principalmente i seguenti aspetti:
 - a. assicura le verifiche e minimizza i costi per gli operatori;
 - b. è un sistema esistente e attualmente funzionante con buoni risultati;
 - c. consentirebbe agli utenti di richiedere i tre bonus con un'unica domanda.
- 2.4 Molti degli operatori e degli EGA che hanno risposto alla consultazione propongono, in subordine o in alternativa al ricorso a SGAtè, l'utilizzo degli EGA o degli enti territoriali per la fase di raccolta e verifica documentale o comunque delle procedure già eventualmente attivate a livello locale.
- 2.5 Per quanto concerne le utenze indirette, in linea generale è stato richiesto che l'erogazione venga effettuata direttamente in bolletta, mediante il coinvolgimento dell'amministratore di condominio e non tramite assegno o rimessa diretta all'utente. In quest'ultimo caso è inoltre emersa l'esigenza di lasciare ampia libertà al gestore circa la scelta sulle modalità di erogazione.

3 Modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate

- 3.1 Come anticipato in premessa, gli orientamenti formulati in materia di bonus sociale idrico sono stati delineati a partire dall'esperienza e dalle disposizioni adottate per la regolazione e l'erogazione del bonus nel settore elettrico e gas; pur tuttavia, le proposte illustrate in consultazione tengono conto delle specificità del settore idrico e delle esperienze più significative maturate a livello locale nell'erogazione di agevolazioni tariffarie sociali agli utenti del SII a basso reddito.
- 3.2 Nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR, l'Autorità, in considerazione dei principi e delle finalità di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*", ha prospettato che l'ammontare dell'agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale sia calcolato da ogni gestore in funzione della numerosità familiare, applicando alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 18,25

mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno stabiliti dal legislatore) la tariffa agevolata, applicata dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti.

- 3.3 Tenuto conto che – sulla base della ricostruzione operata in merito alle prassi applicative riscontrate sul territorio – sono diffuse localmente diverse tipologie di agevolazioni tariffarie basate su principi eterogenei e in alcuni casi le misure previste garantiscono all’utenza condizioni migliorative rispetto a quelle minime prospettate dall’Autorità, nel citato documento è stato altresì ipotizzato il mantenimento delle agevolazioni migliorative attualmente riconosciute su base locale, demandando agli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti la valutazione riguardo la possibilità di continuare ad applicare le misure di agevolazione esistenti.
- 3.4 Le risultanze emerse dalla consultazione hanno evidenziato, con riferimento alle modalità di determinazione dell’agevolazione da riconoscere alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale, una generale condivisione della proposta formulata.
- 3.5 Come anticipato nel precedente capitolo, in merito all’orientamento volto a garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative eventualmente operanti su base locale, la maggior parte dei soggetti rispondenti alla consultazione, pur condividendo in linea generale la proposta dell’Autorità, ha evidenziato la necessità di adeguare e coordinare tali agevolazioni alle nuove modalità di definizione dell’articolazione tariffaria e del bonus sociale idrico, rappresentando altresì l’opportunità di approfondire le considerazioni relative alle modalità di finanziamento delle condizioni di miglior favore eventualmente ammesse.
- 3.6 In considerazione delle osservazioni formulate dagli operatori in risposta alla consultazione, tenendo conto che con il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (di seguito: TICS²) sono stati individuati i criteri per la definizione della tariffa agevolata da applicare alle utenze domestiche residenti, l’Autorità intende confermare l’orientamento relativo alle modalità di determinazione dell’agevolazione da riconoscere alle utenze in condizioni di disagio economico sociale, prevedendo che il bonus sociale idrico abbia natura pro capite e venga calcolato in base alla tariffa agevolata, commisurandone il valore a un consumo di 50 litri/abitante/giorno, come previsto dal richiamato d.P.C.M..
- 3.7 Al fine di garantire la più ampia forma di tutela possibile alla platea dei potenziali aventi diritto, l’Autorità intende prospettare un sistema di agevolazioni operante a livello nazionale che, oltre a ricomprendere le misure nazionali di tutela previste dalla normativa vigente, consenta il riconoscimento di un bonus idrico integrativo, secondo la formula seguente:

² Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR.

$$Bonus = B_n^S + B_n^I$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

B_n^I è il bonus integrativo;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$.

3.8 Nello specifico, il bonus sociale idrico sarà calcolato come segue:

$$B_n^S = T_{agev\ n}^a * 18,25 * i$$

dove:

$T_{agev\ n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSI;

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

3.9 In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere, anche al fine di garantire la continuità nell'applicazione delle misure di agevolazione eventualmente riconosciute su base locale, la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica.

3.10 L'impostazione dell'Autorità tiene inoltre conto delle recenti previsioni normative di cui al richiamato d.lgs. 147/2017, che all'articolo 14³ disciplina le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI (Reddito di inclusione), prevedendo la possibilità di ampliare la platea dei beneficiari o di incrementare l'ammontare del beneficio economico concesso mediante l'integrazione del Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto.

3.11 Il mantenimento o l'introduzione di agevolazioni migliorative su base locale, la cui valutazione, come precedentemente osservato, è demandata all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, potrà determinare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, qualora venga riconosciuta in funzione di un diverso livello per l'indicatore ISEE, ovvero corrispondere ad un incremento del beneficio economico erogato rispetto a quello minimo ammesso dalla regolazione di settore.

3.12 Ciò premesso l'Autorità ritiene necessario prevedere opportune misure di

³ All'articolo 14, comma 6, del succitato decreto è espressamente previsto che "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà (...), che amplino la platea dei potenziali beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto".

erogazione e rendicontazione delle agevolazioni che consentano di evitare una possibile sovrapposizione delle agevolazioni medesime e garantiscano una corretta allocazione degli oneri sostenuti dal gestore, ponendo a carico della collettività locale i maggiori oneri connessi al mantenimento o all'introduzione di condizioni migliorative. A tal fine - secondo quanto dettagliato nello schema di provvedimento allegato - si prevede l'istituzione di due componenti tariffarie, di valore negativo, B_S e B_I , rispettivamente applicate nel caso di erogazione - che deve essere effettuata pro quota die - del bonus sociale idrico ovvero nel caso di riconoscimento dell'agevolazione migliorativa su base locale, a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente (diretto) economicamente disagiato per la fornitura idrica.

- 3.13 In particolare, al fine di assicurare all'utente la massima trasparenza nei documenti di fatturazione, l'Autorità è orientata a prevedere che venga data separata evidenza in bolletta delle componenti tariffarie, applicate a detrazione dell'importo addebitato al medesimo utente, prospettando di integrare il contenuto degli elementi informativi minimi riportati nel quadro di sintesi della fattura inviata dai gestori, secondo le modalità previste nella "prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato"⁴.
- 3.14 In aggiunta, in considerazione dei principi e delle finalità recate dal richiamato d.P.C.M., tenuto conto delle osservazioni formulate da alcuni dei soggetti rispondenti alla consultazione, l'Autorità è orientata a prevedere, al fine di affrontare in maniera sinergica i temi della sostenibilità tariffaria e quelli più strettamente connessi al contenimento della morosità nel SII⁵, che il bonus sociale idrico possa essere erogato nelle situazioni di morosità pregressa, andando a diretta contribuzione dell'ammontare fatturato all'utente domestico (diretto); pertanto, qualora l'ammontare fatturato in bolletta, per una quota parte o per intero, resti insoluto, il bonus sociale idrico potrà essere utilizzato in detrazione dei corrispettivi dovuti dall'utente moroso per la quota variabile del servizio di acquedotto. L'utente ne dovrà essere informato nella comunicazione di costituzione in mora.

⁴ Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR.

⁵ In attuazione delle previsioni normative di cui al d.P.C.M. 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato", l'Autorità ha recentemente illustrato i primi orientamenti in merito all'adozione di direttive per il contenimento della morosità nel SII nel documento per la consultazione 3 agosto 2017, 603/2017/R/IDR, formulando le prime proposte con particolare riferimento alle procedure di costituzione in mora e alle tempistiche e modalità con cui è possibile pervenire alla sospensione della fornitura nei confronti delle utenze morose disalimentabili.

Spunti per la consultazione

- Q3.** *Si condividono le modalità di determinazione dell'agevolazione da riconoscere alle utenze disagiate? Motivare la risposta.*
- Q4.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'introduzione di un bonus idrico integrativo, su richiesta degli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'istituzione di due componenti tariffarie, a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente in condizioni di disagio per la fornitura idrica? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Si condivide la proposta di integrare il contenuto informativo di cui alla prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato? Motivare la risposta*
- Q7.** *Si condivide l'ipotesi relativa alla possibilità di utilizzare il bonus sociale idrico nelle situazioni di morosità pregressa, a copertura dell'ammontare fatturato nell'ultima bolletta e rimasto insoluto? Si condivide, in particolare, l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'utilizzo del bonus sociale idrico a detrazione dei corrispettivi dovuti dall'utente relativamente alla quota variabile del servizio di acquedotto? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che l'utente moroso sia informato della possibilità di utilizzare il bonus nella comunicazione di costituzione in mora? Motivare la risposta.*

4 Modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze disagiate

- 4.1 Per quanto concerne le modalità di recupero degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'agevolazione alla platea dei potenziali aventi diritto, nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR l'Autorità ha individuato due possibili meccanismi di copertura tra loro eventualmente alternativi: il primo operante su base locale mediante una rimodulazione della tariffa applicata alle utenze non agevolate; il secondo attivo a livello nazionale mediante l'istituzione di una componente tariffaria UI3 applicata a tutte le utenze non agevolate, che alimenterà un apposito Conto presso la CSEA.
- 4.2 In considerazione delle osservazioni formulate dai soggetti rispondenti alla consultazione, che hanno in linea generale condiviso la proposta formulata, evidenziando tuttavia la necessità di raccordare i due meccanismi individuati, l'Autorità intende prevedere l'introduzione del meccanismo operante su base nazionale per assicurare la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico alla platea dei potenziali aventi diritto e confermare la possibilità per il gestore di applicare (ove già esistente), o introdurre, un

meccanismo operante su base locale⁶ per il recupero del maggiore onere derivante dall'applicazione delle condizioni di miglior favore, secondo quanto previsto dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti.

- 4.3 Le modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico integrativo verranno illustrate in un documento per la consultazione, di prossima pubblicazione, relativo alle procedure di aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2018-2019.

Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dell'agevolazione alle utenze disagiate? Motivare la risposta.*

5 Modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico

- 5.1 Per quanto concerne le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico, l'orientamento dell'Autorità, illustrato nel documento per la consultazione 470/2017/R/IDR, che riconduce al gestore le fasi di ammissione e di erogazione del bonus idrico, valorizzando la prossimità e riducendo le tempistiche di implementazione, non ha trovato consenso da parte sia degli operatori che delle associazioni dei consumatori per le motivazioni già illustrate al paragrafo 2.2. In considerazione dei rilievi rappresentati dai rispondenti alla consultazione, gli orientamenti finali dell'Autorità esplicitati dettagliatamente nell'allegato, prevedono l'utilizzo di SGAt e per la fase di ammissione al bonus idrico ipotizzando che la relativa richiesta sia presentata congiuntamente a quella per il bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica. Quest'ultima modalità risulterebbe più efficiente, poiché consentirebbe ai Comuni di verificare una sola volta i requisiti di ammissione per tutti i bonus e di rilasciare attraverso SGAt e una comunicazione che contenga tutte le informazioni utili ai gestori per l'attribuzione del bonus idrico.
- 5.2 L'Autorità è tuttavia orientata ad utilizzare SGAt e esclusivamente per la verifica dei requisiti di ammissibilità all'agevolazione su cui il gestore non ha informazioni (ISEE entro soglia, residenza, numerosità familiare cioè per gli aspetti di più stretta competenza dei Comuni), demandando a quest'ultimo i controlli sul contratto di fornitura e sull'erogazione. Tale orientamento tiene conto, tra l'altro, del diverso contesto che caratterizza il settore idrico con una elevata numerosità di operatori, in parte non ancora pienamente censiti, ed un quadro regolatorio, che prevede in un periodo massimo di 5 anni che tutti i

⁶ Allo stato attuale, anche tenuto conto di quanto emerso in sede di consultazione, in numerose realtà locali le agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti a basso reddito sono finanziate a valere sul fondo FoNI.

gestori dispongano delle informazioni relative alla residenza e alla numerosità familiare⁷ indispensabile per l'applicazione della tariffa domestica residente. Nel 2022, dunque, il solo elemento che andrebbe verificato dai Comuni resterebbe la certificazione ISEE, che è a sua volta interessata da cambiamenti in quanto il decreto Rel⁸ prevede che, già da settembre 2018, l'INPS metta a disposizione un certificato ISEE precompilato sulla base delle informazioni già acquisite attraverso l'Agenzia delle entrate e il sistema bancario. L'investimento necessario per mettere in relazione SGAt e con tutti i gestori ed i tempi necessari per l'adeguamento del sistema informatico, alla luce di quanto si delinea, non sembrano rendere tale prospettiva particolarmente efficace.

- 5.3 L'Autorità ritiene che a fini di semplificare la procedura di ammissione e ridurre i costi amministrativi possa essere utilizzata la comunicazione che i clienti ammessi al bonus elettrico e gas ricevono da SGAt (che contiene i dati relativi al richiedente e all'indirizzo di residenza), quale documento valido anche ai fini dell'erogazione del bonus idrico, integrata con le ulteriori informazioni, relative alla numerosità della famiglia anagrafica, e ai dati identificativi di tutti i componenti del nucleo ISEE.
- 5.4 La modalità individuata risponde alla necessità rappresentata da molti gestori di ottenere in maniera chiara e certificata da un soggetto istituzionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dei requisiti di ammissione consentendo loro di erogare il bonus in conformità alla normativa di settore. La procedura sopra illustrata prevede tuttavia che l'utente si faccia parte attiva e presenti direttamente la comunicazione ricevuta al proprio gestore. A questo riguardo l'Autorità ritiene che la richiesta al gestore dovrebbe essere effettuata tempestivamente, o comunque entro i 12 mesi di validità dei requisiti, ossia entro la data ultima indicata nella comunicazione di ammissione ricevuta dall'utente.
- 5.5 Tale procedura - che prospetta una domanda congiunta per i bonus energetici ed idrico ed una separazione fra i compiti di SGAt e quelli del gestore - impatta anche sulla definizione della decorrenza del periodo di agevolazione del bonus idrico. Infatti, mentre per le agevolazioni energetiche SGAt, sentiti i distributori, si occupa in modo automatico di stabilire periodo, decorrenza e validazione delle domande, in considerazione delle risultanze della consultazione, nel settore idrico si prevede di separare la fase di ammissione da quella di erogazione demandando quest'ultima ai gestori. Tale separazione può produrre due diverse modalità di definizione del periodo di decorrenza. In particolare l'Autorità pone in consultazione due differenti orientamenti che prevedono che:
- a) anche per le domande di bonus idrico il periodo di dodici mesi di vigenza del diritto possa coincidere con quello automaticamente stabilito da SGAt all'atto dell'inserimento della domanda, per i settori energetici (il primo giorno del

⁷ Al riguardo si rinvia al TICSI.

⁸ D.lgs.147/2017.

secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda);

b) il periodo decorra dalla data di protocollazione della comunicazione di ammissione da parte del gestore.

- 5.6 L'Autorità ritiene che entrambe le opzioni siano praticabili e idonee a garantire l'erogazione dell'agevolazione, hanno tuttavia un diverso impatto sui gestori. Nell'opzione a) il gestore, nel caso in cui l'utente non sia tempestivo nel presentargli la comunicazione, potrebbe apprendere con ritardo quale è il periodo di agevolazione e potrebbe dover provvedere o a conguagli retroattivi o alla fatturazione delle quote già maturate del bonus nella prima fattura successiva, mentre nell'opzione b) è il gestore che fissa il periodo di agevolazione, ma dovrebbe produrre un'attestazione/comunicazione all'utente contenente il periodo di agevolazione che potrebbe essere potenzialmente differente da quello prodotto da SGAtè, se pure con data di inizio all'interno dell'intervallo prodotto da SGAtè.
- 5.7 Per quanto riguarda le modalità di erogazione, i soggetti consultati hanno generalmente condiviso l'orientamento che prevedeva l'erogazione in bolletta per gli utenti diretti⁹, così come stabilito dal d.P.C.M. In relazione agli utenti indiretti l'Autorità è orientata a lasciare al gestore la facoltà di scegliere le modalità con cui erogare l'agevolazione. Su tale aspetto l'Autorità ritiene tuttavia vincolante che la procedura individuata consenta di tracciare le somme erogate e l'identificazione del soggetto beneficiario.
- 5.8 Infine, sempre per quanto riguarda l'erogazione del bonus agli utenti indiretti l'Autorità, in considerazione della normativa in materia di privacy, ritiene di confermare la modalità proposta in consultazione che non prevede il coinvolgimento dell'amministratore del condominio. L'esperienza del bonus gas al riguardo è molto significativa: nonostante l'ampia diffusione del riscaldamento centralizzato, gli utenti indiretti che richiedono il bonus gas - dovendo produrre il PDR e l'indicazione dell'intestatario del contratto condominiale - rappresentano solo il 5% del totale dei richiedenti.

⁹Secondo quanto illustrato nell'Articolo 1 dello schema di provvedimento allegato:

- a) l'utente diretto è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizioni di disagio economico sociale;
- b) l'utente indiretto è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale.

Spunti per la consultazione

- Q10.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che la domanda di bonus idrico possa essere presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e/o gas? Se non si condivide, motivare la risposta.*
- Q11.** *Si rinvengono particolari criticità associate alla separazione fra la fase di ammissione in capo ai Comuni e la fase di erogazione in capo al gestore? Motivare la risposta.*
- Q12.** *Rispetto alla decorrenza dell'agevolazione, e alla determinazione del periodo di agevolazione quale opzione si ritiene preferibile fra quelle poste in consultazione e perché?*
- Q13.** *Si condividono le modalità di erogazione del bonus sociale idrico per le utenze dirette? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Si condivide l'ipotesi di demandare al gestore la definizione delle modalità di erogazione del bonus sociale idrico per le utenze indirette e del bonus integrativo? Motivare la risposta.*

6 Modalità di registrazione e monitoraggio dei dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico

- 6.1 L'Autorità è orientata a prevedere che i gestori procedano alla registrazione dei dati e delle informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico in maniera disaggregata per singolo Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al fine di acquisire tutti gli elementi informativi necessari alle successive verifiche di competenza.
- 6.2 Il monitoraggio e la registrazione dei dati relativi a ciascun ATO si rendono necessari per verificare il rispetto e l'attuazione dei provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità in materia di bonus sociale idrico. In particolare, al fine dell'implementazione di una disciplina uniforme a livello nazionale, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di una serie di obblighi di comunicazione in capo ai gestori, con il duplice scopo di rafforzare la tutela degli utenti finali e di evitare eventuali vantaggi indebiti che potrebbero derivare per alcuni gestori dalla mancata attuazione dei provvedimenti adottati in materia.
- 6.3 L'Autorità ritiene che l'introduzione di specifici obblighi di registrazione e comunicazione dei dati possa costituire un efficace ed efficiente strumento di vigilanza per il settore idrico, in cui data la presenza di un numero di operatori molto elevato, emerge l'esigenza di dispiegare un'azione di controllo, volta a tutelare gli utenti finali, che consenta di condurre in tempi rapidi una puntuale e incisiva verifica dell'attuazione delle disposizioni in tema di bonus sociale idrico. La definizione di una specifica procedura al riguardo può agevolare, anche in questo settore, l'attività di controllo, rendendola più standardizzata ed

omogenea e consentendo la riduzione del contenzioso che potrebbe derivare da eventuali interpretazioni difformi della normativa in materia.

- 6.4 In coerenza con l'impostazione prospettata, l'Autorità intende innanzitutto prevedere in capo a tutti i gestori l'obbligo di predisposizione di un registro elettronico, disponibile su apposita piattaforma informatica, contenente tutti i dati e le informazioni concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico, prospettando, come prima indicazione di sintesi per i medesimi gestori, la registrazione dei seguenti dati e informazioni:
- a) la tipologia d'uso;
 - b) i dati identificativi del richiedente;
 - c) il codice utente;
 - d) il codice fiscale del richiedente;
 - e) i dati identificativi del punto di consegna;
 - f) la data di ricevimento della comunicazione di ammissione al bonus da parte dell'utente interessato, coincidente con la data di protocollazione da parte del gestore;
 - g) il periodo di agevolazione;
 - h) l'indirizzo di fornitura;
 - i) il numero dei componenti la famiglia anagrafica;
 - j) l'ammontare di bonus erogato;
 - k) l'ammontare dell'agevolazione migliorativa locale eventualmente riconosciuta (bonus idrico integrativo).
- 6.5 Poiché gli elementi informativi di cui al precedente alinea costituiscono un primo nucleo di dati e informazioni di natura puramente indicativa, l'Autorità intende rinviare a successiva determina l'indicazione completa ed esaustiva degli elementi informativi minimi e dei dati, disaggregati a livello di ATO, che dovranno essere registrati da ciascun gestore, anche ai fini della loro successiva comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Quali dati e informazioni si ritiene debbano essere registrati ai fini della successiva comunicazione all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente? Motivare la risposta.*
- Q16.** *Si condivide l'ipotesi di rinviare a successiva determina l'indicazione puntuale dei dati e degli elementi informativi oggetto di registrazione da parte del gestore? Motivare la risposta.*

7 Prima applicazione della disciplina in materia di bonus sociale idrico

- 7.1 Per il primo anno di applicazione l'Autorità è orientata a prevedere che i gestori - qualora la richiesta di ammissione al bonus venga presentata unitamente alla

richiesta di rinnovo per il bonus elettrico e gas, in forza della applicazione della disciplina in materia di bonus sociale idrico a partire dal 1° gennaio 2018 - riconoscano agli utenti disagiati una quota compensativa per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e la presentazione della domanda di rinnovo. In tal caso, infatti, il meccanismo della domanda congiunta non consentirebbe all'utente di presentare la domanda di bonus idrico già dal 1° gennaio 2018, come invece potrebbero fare gli utenti non ancora titolari di bonus elettrico e gas che presentano una nuova domanda congiunta.

- 7.2 Pertanto, qualora la richiesta di ammissione alla compensazione venga presentata dall'utente interessato unitamente alla richiesta di rinnovo per il bonus elettrico e gas, il gestore sarà tenuto ad erogare il bonus sociale idrico, riconoscendo una quota compensativa *una tantum* per il 2018 oltre ai 12 mesi di bonus di competenza.

Spunti per la consultazione

Q17. *Si condivide l'ipotesi di prevedere l'erogazione per il 2018 di una quota compensativa una tantum per chi presenta la domanda di bonus idrico congiuntamente alla domanda di rinnovo del bonus elettrico e gas? Motivare la risposta.*